



INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO
DGR N. 458 DEL 29.06.2018 E DGR N. 116 DEL 7.02.2019

INCONTRO COMUNI REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Qualità delle Acque

*13 e 14 novembre 2019
Auditorium della Regione Abruzzo Palazzo Silone
Via Leonardo da Vinci, 6 – L'Aquila*

L'ART. 94 COMMA 1 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. STABILISCE CHE LA REGIONE, SU PROPOSTA DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, INDIVIDUI LE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE EROGATE A TERZI MEDIANTE PUBBLICO ACQUEDOTTO DIVIDENDOLE IN:

- ZONE DI TUTELA ASSOLUTA
- ZONE DI RISPETTO RISTRETTE E/O ALLARGATE
- ZONE DI PROTEZIONE

DISPOSIZIONE RIBADITA NEGLI ARTT. DA 21 A 25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE STABILISCE I CRITERI DA SEGUIRE NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO I TEMPI E I MODI PER LA SUA APPROVAZIONE E LE PRESCRIZIONI E I VINCOLI DA ATTUARE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA

FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
VIGONO LE PERIMETRAZIONI DISPOSTE DAL D.LGS 152/06:

- ZONA DI TUTELA ASSOLUTA, ALMENO 10 METRI DI RAGGIO INTORNO AL PUNTO DI CAPTAZIONE
- ZONA DI RISPETTO, 200 METRI DI RAGGIO INTORNO ALLA CAPTAZIONE



- ▶ **Zona di Tutela Assoluta:** è l'Area di Salvaguardia adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio, che deve avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione
- ▶ **Zona di Rispetto Ristretta:** si intende l'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Tutela Assoluta, a cui vengono di norma imposti vincoli territoriali molto restrittivi.
- ▶ **Zona di Rispetto Allargata.** si intende la parte di territorio ricadente nell'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Rispetto Ristretta, a cui possono venire imposti, in relazione a quest'ultima, vincoli territoriali meno restrittivi.
- ▶ **Zone di rispetto aggiuntive** in sistemi fessurati o carsificati, sono zone non direttamente collegate all'opera di captazione, in corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni di infiltrazione con collegamenti rapidi alle risorse idriche captate nel punto d'acqua, pozzo o sorgente
- ▶ La **Zona di Protezione** è l'Area di Salvaguardia, immediatamente circostante alle Zone di Rispetto, i cui limiti esterni coincidono preferibilmente con quelli dell'intero bacino di alimentazione della falda ed a cui possono essere imposti i vincoli territoriali relativamente meno restrittivi di quelli delle ZR.

Art. 94 comma4

NELLA ZONA DI RISPETTO SONO VIETATI

L'INSEDIAMENTO DEI SEGUENTI CENTRI DI PERICOLO E LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- a) DISPERSIONE DI FANGHI E ACQUE REFLUE, ANCHE SE DEPURATI;
- b) ACCUMULO DI CONCIMI CHIMICI, FERTILIZZANTI O PESTICIDI;
- c) SPANDIMENTO DI CONCIMI CHIMICI, FERTILIZZANTI O PESTICIDI, SALVO CHE L'IMPIEGO DI TALI SOSTANZE SIA EFFETTUATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DI UNO SPECIFICO PIANO DI UTILIZZAZIONE CHE TENGA CONTO DELLA NATURA DEI SUOLI, DELLE COLTURE COMPATIBILI, DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IMPIEGATE E DELLA VULNERABILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE;
- d) DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTE DA PIAZZALI E STRADE;
- e) AREE CIMITERIALI;
- f) APERTURA DI CAVE CHE POSSONO ESSERE IN CONNESSIONE CON LA FALDA;
- g) APERTURA DI POZZI AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESTRAGGONO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E DI QUELLI FINALIZZATI ALLA VARIAZIONE DELL'ESTRAZIONE ED ALLA PROTEZIONE DELLE CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE DELLA RISORSA IDRICA;
- h) GESTIONE DI RIFIUTI;
- i) STOCCAGGIO DI PRODOTTI OVVERO, SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE E SOSTANZE RADIOATTIVE;
- j) CENTRI DI RACCOLTA, DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI;
- k) POZZI PERDENTI;
- l) PASCOLO E STABULAZIONE DI BESTIAME CHE ECCEDA I 170 CHIOLOGRAMMI PER ETTARO DI AZOTO PRESENTE NEGLI EFFLUENTI, AL NETTO DELLE PERDITE DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE. É COMUNQUE VIETATA LA STABULAZIONE DI BESTIAME NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA



L'ART. 94 COMMA 5 DEL D.LGS 152/06 STABILISCE:

PER GLI INSEDIAMENTI O LE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 4, PREESISTENTI, OVE POSSIBILE, E COMUNQUE AD ECCEZIONE DELLE AREE CIMITERIALI, SONO ADOTTATE LE MISURE PER IL LORO ALLONTANAMENTO; IN OGNI CASO DEVE ESSERE GARANTITA LA LORO MESSA IN SICUREZZA.

ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PARTE TERZA DEL PRESENTE DECRETO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DISCIPLINANO, ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO, LE SEGUENTI STRUTTURE O ATTIVITÀ:

- a) FOGNATURE;
- b) EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE;
- c) OPERE VIARIE, FERROVIARIE E IN GENERE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO;
- d) PRATICHE AGRONOMICHE E CONTENUTI DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 4.

L'ART. 94 COMMA 7 DEL D.LGS 152/06 STABILISCE:

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore..




ERSI, CON LA DELIBERA N. 7 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.07.2017, HA APPROVATO LO STUDIO:

“ACQUISIZIONE DATI, ANALISI, VALUTAZIONE E PERIMETRAZIONE, FINALIZZATO ALLA TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO COSÌ COME PREVISTO DAL D.LGS. 152/2006 E DAL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE ADOTTATO DALLA REGIONE ABRUZZO”


E HA DISPOSTO DI INVIARE TALE STUDIO ALLA REGIONE ABRUZZO QUALE PROPOSTA DELL'AUTORITA' D'AMBITO IN RIFERIMENTO DELL'ART. 94 COMMA 1 DEL D.LGS 152/06

CON NOTA DELL' 11.12.2017, **TALE STUDIO È STATO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET REGIONALE**





INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - INCONTRO COMUNI REGIONE ABRUZZO 13 e 14 NOVEMBRE 2019



INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - INCONTRO COMUNI REGIONE ABRUZZO 13 e 14 NOVEMBRE 2019

DGR N. 458 DEL 29.06.2018

«INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ART. 21 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE ABRUZZO E ART. 94 DEL D.LGS 13 APRILE 2006 N.152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” . PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA PERVENUTA DALL’ERSI E DEFINIZIONE PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA E APPROVAZIONE.



Nella Delibera vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- il tema della tutela delle risorse idriche di pregio sia un tema centrale e non rinviabile nell'ambito della pianificazione regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il Servizio competente (con nota del 13/12/2017), ha rilevato che, rispetto alla definizione della proposta di normativa tecnica da attuare nelle zone di salvaguardia, di cui allo studio ERSI, sia necessario, così come la norma prevede, una modulazione delle prescrizioni, in maniera via via meno stringente secondo il livello di protezione che la normativa vigente attribuisce ad ogni tipologia di area di salvaguardia (zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata, zona di rispetto aggiuntiva, zona di protezione)
- le prescrizioni normative fissate dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per le aree di salvaguardia sono piuttosto generali ed ampie e richiedono, da parte delle regioni, una puntuale disciplina sulle modalità applicative oltre che una gradazione del livello prescrittivo a seconda del tipo di area individuata (Zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata, zona di protezione ecc.);
- la Regione Abruzzo risulta la prima regione in Italia che sta affrontando il tema dell'individuazione delle aree di salvaguardia destinate al consumo umano in modo organico sull'intero territoriale regionale e ciò comporta l'assenza di riferimenti procedurali e normativi di esempio già testati in altri contesti regionali
- La particolare conformazione geografica e l'assetto idrogeologico del ns. territorio fa sì che le zone da tutelare per le finalità suddette, seppur con livelli di tutela opportunamente graduati, siano molto estese sul territorio regionale determinando quindi conseguenze sull'utilizzo del territorio e sul tessuto economico e produttivo regionale



Si è proceduto pertanto alla presa d'atto della proposta avanzata da ERSI e alla definizione dell' iter di approvazione prevedendo, preventivamente all'approvazione finale della perimetrazione delle aree di salvaguardia, un'adeguata partecipazione pubblica anche al fine di coordinare le esigenze di protezione ambientale con quelle di sviluppo economico e produttivo delle aree interne.

La DGR stabilisce di procedere durante la fase di consultazione pubblica alla definizione di una proposta di normativa tecnica, da attuare nelle aree di salvaguardia che presenti una gradazione del livello prescrittivo a seconda del tipo di area individuata (Zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata, zona di protezione ecc.) e che sia attuabile sul territorio regionale tenuto conto anche delle attività esistenti e alla presenza di centri urbani nelle zone perimetrate.

Viene inoltre demandato al competente Dipartimento *Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali*, la verifica della coerenza e compatibilità della proposta in oggetto con il quadro pianificatorio della Regione Abruzzo attraverso il confronto con i Servizi competenti nella redazione e gestione dei Piani regionali di carattere ambientale (Piano Gestione Rifiuti, Piano Cave, ecc.) e , ove necessario, anche con gli altri Dipartimenti , costituendo un apposito gruppo di lavoro



La DGR rimanda agli esiti delle attività suddette (partecipazione pubblica, esiti del Gruppo di lavoro per definizione normativa Tecnica e per verifica coerenza e compatibilità con il quadro pianificatorio vigente) l'approvazione della proposta ERSI.

Il gruppo di lavoro ha operato secondo le indicazioni della Giunta, gli esiti sono riportati nella DGR N. 116 DEL 7.02.2019

Temi di discussione:

- APPLICABILITÀ DI PRESCRIZIONI E VINCOLI DI CUI ALL'ART. 94 COMMA 4 DEL D. LGS 152/06 NELLE ESTESE AREE PERIMETRATE COME ZONE DI RISPETTO ALLARGATE E AGGIUNTIVE
- IL RACCORDO TRA LA NORMATIVE DI SETTORE E LE INTERFERENZE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GIÀ VIGENTI
- METODOLOGIA IN FUNZIONE DELLA SCALA DI APPLICAZIONE



NECESSITA' EVIDENZIATE :

1. NECESSITÀ DI AMPLIARE E DETTAGLIARE IL CAMPO DELLE DEFINIZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE IN AREA DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL'ART. 94 COMMA 4 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AL FINE DI RENDERE APPLICABILI LE DISPOSIZIONI IMPARTITE;
2. NECESSITÀ DI SPECIFICARE NEL DETTAGLIO L'USO ED I VINCOLI DELLE ZONE DI SALVAGUARDIA COSÌ COME DEFINITE;
3. NECESSITÀ DI DISCIPLINARE NEL DETTAGLIO LE ATTIVITÀ DELL'ART. 94 COMMA 5 DEL D.LGS 152/06;
4. NECESSITÀ DI DEFINIRE LE PROCEDURE DI ALLONTANAMENTO E/O MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI DI PERICOLO IN RELAZIONE ALLA ZONA;
5. NECESSITÀ DI DEFINIRE LE LIMITAZIONI ED I VINCOLI PER LE ZONE DI RISPETTO AGGIUNTIVE E PER LE ZONE DI PROTEZIONE;
6. NECESSITÀ DI INDIVIDUARE PROCEDURE E SOGGETTI COMPETENTI NELL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA;
7. NECESSITÀ DI INDIVIDUARE RAPPORTI DELLA NORMATIVA TECNICA IN ARGOMENTO CON GLI ALTRI PIANI VIGENTI E DISCIPLINARE LA FASE TRANSITORIA ALL'ADEGUAMENTO DI TALI PIANI;


PARTENDO DA UN'ANALISI DI DETTAGLIO DI TUTTE LE DEFINIZIONI NECESSARIE PER DESCRIVERE COMPIUTAMENTE LE ATTIVITÀ "VIETATE" AI SENSI DELL'ART. 94 DEL D.LGS 152/06 NONCHÉ AI SENSI DELLA PROPOSTA ERSI, HA CERCATO ANCHE DI DEFINIRE L'ASPETTO ATTUATIVO DEL "CHI FA COSA", FONDAMENTALE SIA NELLA GESTIONE DI NUOVE ATTIVITÀ CHE DI QUELLE ESISTENTI



IN PARTICOLARE,
NELLA ZONA DI RISPETTO SONO VIETATI
L'INSEDIAMENTO DEI SEGUENTI CENTRI DI PERICOLO E LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

a) DISPERSIONE DI FANGHI E ACQUE REFLUE, ANCHE SE DEPURATI;

«Dispersione l'azione di spargere e/o di disperdere sul terreno acque di dilavamento di superfici impermeabili, fanghi e/o acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili nel suolo e nel sottosuolo, in qualsiasi modo ciò avvenga e indipendentemente dalla natura inquinante del fluido»



INDIVIDUAZIONE DEI

NI REGIONE ABRUZZO 13 e 14 NOVEMBRE 2019

IN PARTICOLARE, analizzando i divieti dell'art. 94:

NELLA ZONA DI RISPETTO SONO VIETATI

L'INSEDIAMENTO DEI SEGUENTI CENTRI DI PERICOLO E LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- a) ACCUMULO DI CONCIMI CHIMICI, FERTILIZZANTI O PESTICIDI;
- b) SPANDIMENTO DI CONCIMI CHIMICI, FERTILIZZANTI O PESTICIDI, SALVO CHE L'IMPIEGO DI TALI SOSTANZE SIA EFFETTUATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DI UNO SPECIFICO PIANO DI UTILIZZAZIONE CHE TENGA CONTO DELLA NATURA DEI SUOLI, DELLE COLTURE COMPATIBILI, DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IMPIEGATE E DELLA VULNERABILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE;
- c. DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTE DA PIAZZALI E STRADE;
- d. AREE CIMITERIALI;
- e. APERTURA DI CAVE CHE POSSONO ESSERE IN CONNESSIONE CON LA FALDA;
- f. APERTURA DI POZZI AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESTRAGGONO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E DI QUELLI FINALIZZATI ALLA VARIAZIONE DELL'ESTRAZIONE ED ALLA PROTEZIONE DELLE CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE DELLA RISORSA IDRICA;
- g) GESTIONE DI RIFIUTI;
Definizione normativa di «Gestione rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.
- h) STOCCAGGIO DI PRODOTTI OVVERO, SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE E SOSTANZE RADIOATTIVE;
- i) CENTRI DI RACCOLTA, DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI;
- l) POZZI PERDENTI;
- m)PASCOLO E STABULAZIONE DI BESTIAME CHE ECCEDA I 170 CHILOGRAMMI PER ETTARO DI AZOTO PRESENTE NEGLI EFFLUENTI, AL NETTO DELLE PERDITE DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE. É COMUNQUE VIETATA LA STABULAZIONE DI BESTIAME NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA



CONFRONTO CON IL MATTM

I REFERENTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

- RIBADISCONO CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 94 COMMA 4 IN MERITO ALLE ATTIVITÀ VIETATE NELLE AREE DI RISPETTO, NON DANNO MARGINE AD UNA APPLICABILITÀ LIMITATA
- CONCORDANO CHE TALE PROPOSTA NECESSITA DI ADEGUATO APPROFONDIMENTO PER RISOLVERE LE CRITICITÀ APPLICATIVE
- RICONOSCE CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 94 SONO PROBABILMENTE “PENSATE” SU FASCE DI TERRITORIO PIÙ RISTRETTE DI QUELLE INDIVIDUATE NELLO STUDIO E CHE NON RISULTANO AD OGGI APPLICAZIONI SU SCALE COMPARABILI CON LE AREE INDIVIDUATE NELLA PROPOSTA IN OGGETTO.



L'ART. 94 COMMA 5 DEL D.LGS 152/06 STABILISCE:

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DISCIPLINANO, ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO, LE SEGUENTI STRUTTURE O ATTIVITÀ:
FOGNATURE;
EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE;
OPERE VIARIE, FERROVIARIE E IN GENERE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO;
PRATICHE AGRONOMICHE E CONTENUTI DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 4.

PROPOSTA DI NORMATIVA TECNICA DI ERSI:

Nella **Zona di Rispetto ristretta** sono comunque vietati:

- a) la stabulazione di bestiame;
- b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) la realizzazione di **fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue**, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di approvazione del provvedimento di delimitazione delle Aree di Salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato;

L'ART. 94 COMMA 5 DEL D.LGS 152/06 STABILISCE:

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DISCIPLINANO, ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO, LE SEGUENTI STRUTTURE O ATTIVITÀ:
FOGNATURE;
EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE;
OPERE VIARIE, FERROVIARIE E IN GENERE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO;
PRATICHE AGRONOMICHE E CONTENUTI DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 4.

PROPOSTA DI NORMATIVA TECNICA DI ERSI:

All'interno della **Zona di Rispetto allargata** è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera m), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

Le condotte fognarie, **all'interno delle ZR (ndr. Ristretta, Allargata e Aggiuntiva)** devono essere altamente affidabili in termini di tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata.

Gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella ZR devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante.
Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti.

E' fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti.

Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa.

Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta.

L'ART. 94 COMMA 5 DEL D.LGS 152/06 STABILISCE:

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DISCIPLINANO, ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO, LE SEGUENTI STRUTTURE O ATTIVITÀ:
FOGNATURE;
EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE;
OPERE VIARIE, FERROVIARIE E IN GENERE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO;
PRATICHE AGRONOMICHE E CONTENUTI DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA 4.

PROPOSTA DI NORMATIVA TECNICA DI ERSI:

Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della zona di rispetto (ndr. Ristretta, Allargata e Aggiuntiva) le pratiche agronomiche svolte all'interno delle ZR devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, approvata con DGR n. 899 del 07.09.2007.

6. Nelle ZR (ndr. Ristretta, Allargata e Aggiuntiva) è vietato il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo.

7. All'interno della Zona di Rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la Zona di Rispetto ristretta.

8. All'interno della Zona di Rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 8. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Esiti GRUPPO DI LAVORO (RIUNIONE DEL 31.01.19)

IL GRUPPO DI LAVORO CONCORDA:

- CHE LA PROPOSTA DI ERSI È UN OTTIMO INIZIO PER LA DEFINIZIONE DELLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DI PREGIO DELLA NS. REGIONE;
- SULLA NECESSITÀ CHE VENGA FATTO UN **APPROFONDIMENTO DA PARTE DI ERSI** PRIMA DI PROSEGUIRE L'ITER APPROVATIVO PER EVITARE DI PRODURRE UN QUADRO NORMATIVO DI DIFFICILE SOSTENIBILITÀ E APPLICAZIONE
- DI CHIEDERE AD ERSI DI RIVEDERE LA PROPOSTA IN MODO DA SUPERARE QUANTO EVIDENZIATO PROCEDENDO AD APPROFONDIMENTI SPECIFICI

DGR N. 116 DEL 7.02.2019

- PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL GRUPPO DI LAVORO
- MANDATO AD ERSI DELL'APPROFONDIMENTO DELLA PROPOSTA PRESENTATA PER SUPERARE LE CRITICITÀ
- SI RIMANDA LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ' ENTRO 12 MESI
- SI STABILIRE LA NECESSARIA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
- SI RIMANDA L'APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' INDICATE



A seguito della DGR 116/2019 si sta procedendo come segue:
sono stati svolti vari incontri con ERSI per definire il proseguo delle attività concordando
che :

La partecipazione pubblica , soprattutto con Comuni e Province deve essere il momento
per pervenire ad un quadro normativo e regolamentare «sostenibile».

Occorre procedere parallelamente a:

1. Raccolta di dati idrogeologici di maggiore dettaglio per pervenire, partendo dai punti
di captazione più rilevanti dal punto di vista dell'approvvigionamento idropotabile, ad
una delimitazione più puntuale delle aree di salvaguardia, in linea con il metodo
individuato da ERSI;
2. Procedere per stralci, se opportuno su bacini pilota, a definire un percorso attuativo
delle norme tecniche sulle aree di salvaguardia proposte, valutando adeguatamente
le modalità di gestione sia delle attività esistenti che delle nuove e le concrete
interazioni con i piani vigenti.

